CAMERA DEI DEPUTATI N. 4363-A

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE **PREARO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

alla Presidenza il 13 settembre 1967

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, recante attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67

Presentata alla Presidenza il 28 settembre 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Camera è invitata ad approvare la conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, recante l'attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67.

Come è noto, l'articolo 30 del regolamento 136/66 CEE del 22 settembre 1966 relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi afferma che « ciascuno Stato membro, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di abolizione delle proprie misure nazionali aventi per effetto di maggiorare i prezzi degli olî vegetali diversi dall'olio di oliva, può concedere aiuti alla produzione di olio di vinaccioli raccolti nella Comunità ». Inoltre l'articolo 32 dello stesso regolamento specifica che " gli aiuti di cui agli articoli 30 e 31 possono essere concessi soltanto per prodotti che abbiano fruito direttamente o indirettamente, nello Stato membro in questione, di un sostegno del prezzo nella campagna che precede l'applicazione del regolamento in questione. Gli aiuti devono essere concessi a decorrere dalla prima campagna di applicazione del richiamato regolamento e al massimo nella misura necessaria per mantenere tale sostegno. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'istituzione, al calcolo e alla concessione di detti aiuti, anteriormente alla loro applicazione " » Risulta che la produzione media italiana (1962-65) di olio di vinaccioli è stata di 175.000 quintali. Tale produzione nel passato è stata sempre sostenuta indirettamente mediante l'esenzione dall'onere dell'abbinamento (cui erano invece soggetti gli olî di importazione) pari a lire 58,80 per ogni chilogrammo di olio prodotto.

Ci si trova quindi nella condizione di giovarsi delle provvidenze previste dagli articoli 30 e 32 del regolamento comunitario.

Il Consiglio dei Ministri della Comunità ha convenuto altresì che gli aiuti che verranno accordati alla produzione di olio di vinaccioli saranno imputabili al FEOGA in misura decrescente e soltanto per i primi tre anni: e precisamente per il totale importo nel primo anno successivo alla data in cui ha inizio l'applicazione della politica comunitaria nel settore dei grassi, di 2/3 dell'importo totale nel corso del secondo anno e di 1/3 dell'importo totale nel corso del terzo anno. Tuttavia, per quanto riguarda l'Italia, l'importo assunto a carico del FEOGA, per l'insieme dei tre anni, non potrà essere superiore a 3.300.000 dollari.

L'ammontare dell'aiuto per chilogrammo è stato fissato appunto in lire 58,80 per il primo anno, proprio per tener conto del sostegno indiretto di cui sopra è cenno di cui ha goduto l'olio di vinaccioli nel passato. Avendo presenti gli impegni comunitari, il FEOGA quindi rimborserà una somma di circa lire 1.031.000.000 nel primo anno, di circa 700 milioni nel secondo, di 390 milioni nel terzo.

Passando all'esame del decreto si osserva: all'articolo 1 è disposta la concessione dell'aiuto all'olio di vinaccioli; nell'articolo 2 è fissata la misura dell'aiuto medesimo; nell'articolo 3 viene dato l'incarico alla AIMA di corrispondere agli aventi diritto l'aiuto indicato; nell'articolo 4 è detto che l'AIMA per l'esecuzione dei cennati compiti, si avvarrà degli Ispettorati provinciali dell'alimentazione; nell'articolo 5 è fissata la procedura per riscuotere l'importo; nell'articolo 6 viene fissata la resa in olio dei vinaccioli nella misura forfettaria del 14 per cento; nell'articolo 7 è regolata la tenuta dei registri.

Altre norme di controllo e di carattere amministrativo vengono fissate negli articoli 8, 9, 10, 11 e 12, mentre negli articoli 13, 14 e 15 sono indicate le penalità.

Onorevoli colleghi, il ricorso alla forma di decreto-legge è dovuto all'urgenza di provvedere alla regolamentazione di un settore del mercato dei grassi che, con l'applicazione del regolamento 136, si è venuto a trovare in una posizione di squilibrio poiché gli industriali hanno acquistato i vinaccioli nei mesi di settembre, ottobre e novembre 1966 in un mercato influenzato dal sostegno precedentemente goduto (esenzione dall'onere dell'abbinamento) ed hanno dovuto rivendere gli olî relativi ai nuovi prezzi di mercato determinati, dal 1° novembre 1966, dall'abolizione delle misure nazionali destinate ad aumentare il prezzo degli altri olî vegetali rispetto al prezzo dell'olio di oliva, onde consentire lo smercio della produzione nazionale di quest'ultimo.

L'urgenza è giustificata anche dal fatto che con l'adozione di una forma legislativa diversa si perderebbe la certezza di poter far carico al FEOGA dell'onere dell'aiuto, in quanto la corresponsione del relativo importo deve necessariamente avvenire entro il primo anno di applicazione del regolamento e cioè nella campagna novembre 1966-ottobre 1967.

Con queste dichiarazioni, ritengo quindi di avere sufficientemente illustrato il decreto-legge e l'urgenza di approvarlo.

Il provvedimento conferma, per la campagna 1966-67, l'aiuto precedentemente concesso alla nostra economia in un settore povero che interessa indirettamente anche i produttori agricoli italiani con il vantaggio di sollevare l'erario dall'onere relativo per effetto del rimborso previsto a carico del FEOGA.

Come visto, il Consiglio dei Ministri della CEE ha deciso che il sostegno di che trattasi sia decrescente nei tre anni seguenti l'applicazione del regolamento fino a scomparire nel quarto anno. Probabilmente si è pensato che gli industriali aggiornandosi e modernizzandosi nel frattempo nei mezzi strumentali di spremitura e di raffinazione, possano adattarsi gradualmente alle nuove condizioni di mercato.

A noi interessa provvedere soltanto ad approvare la conversione in legge del decreto, come invito ad operare con sollecitudine, al fine di consentire alla nostra agricoltura di giovarsi degli aiuti concessi sulla base del meccanismo comunitario.

PREARO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 11 settembre 1967, n. 795, relativo all'attuazione di una disciplina di mercato per la concessione di aiuti alla produzione di olio di vinaccioli prodotto nella campagna di commercializzazione 1966-67.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Identico.